Pubblicato il 25/11/2024

N. 01359/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2023 REG.RIC.
N. 00291/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2023, proposto da Calcinaia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2024, proposto da Calcinaia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Calcinaia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1314 del 2023:

- della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia n. 365 del 22 agosto 2023, recante il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle aree della società ricorrente mediante PAS;

quanto al ricorso n. 291 del 2024:

- della determinazione del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia n. 578 del 18 dicembre 2023, recante: a) l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365 del 22 agosto 2023, che rigettava l'istanza PAS presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e b) l'annullamento della medesima istanza, sulla scorta di un'ulteriore e diversa motivazione.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Calcinaia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Calcinaia Green S.r.l. presentava al Comune di Calcinaia, in data 12 luglio 2023, un'istanza di accesso alla procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato "Calcinaia" – Lotti "Calcinaia I" e "Calcinaia II" in località Poderino, su terreni identificati al NCT Foglio 16 mappale 15. L'istanza era presentata ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettere c-*ter* n. 1 e c-*quater* D. Lgs. 199/2021.

Il Comune riteneva di non poter accogliere l'istanza per due ragioni, palesate alla società con comunicazione *ex* art. 10 *bis* L. 241/1990 del 26 luglio 2023. In particolare, l'Amministrazione affermava che la disposizione di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* non poteva essere invocata, in ragione della destinazione residenziale, e non produttiva, dei «*terreni individuati*» nell'istanza; nel contempo, la lettera c-*quater* non avrebbe potuto operare in quanto nel Regolamento Urbanistico comunale i «*terreni individuati risultano […] ricompresi all'interno della perimetrazione*» di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 42/2004, costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca – Pontedera, di proprietà del Comune.

La società richiedente presentava osservazioni a sostegno della propria richiesta.

1.1. Il Comune, con determinazione n. 365 del 22 agosto 2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, dava atto che le considerazioni endoprocedimentali della parte istante erano condivisibili riguardo alla lettera c-*ter* cit., in quanto nelle superfici prese a riferimento per tracciare il perimetro delle aree idonee, ancorché a destinazione residenziale, erano presenti di fatto delle attività produttive; l'Ente rigettava tuttavia l'istanza con la seguente motivazione: «*le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021 n. 199 in quanto l'area interessata è ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. Nel caso in questione, il bene sottoposto a tutela è costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della ex Ferrovia Lucca-Pontedera, di proprietà del Comune di Calcinaia*»; in definitiva: «*A seguito delle motivazioni addotte, si ritiene che in relazione all'art.20 comma 8 c-ter del D.lgs. 199/2021 l'area possa risultare idonea. Tuttavia l'area non risulta idonea ai sensi del c-quater in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della*

Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione)».

1.2. La Calcinaia Green S.r.l. presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento.

2. Nel contempo, la società impugnava il succitato diniego dinanzi a questo Tribunale con l'atto introduttivo del ricorso R.G. n. 1314/2023, chiedendo l'annullamento della determinazione *de qua* per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. In particolare, si deduceva l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, attesa l'insussistenza di beni vincolati sull'area oggetto della richiesta (primo motivo), oltre che per difetto di istruttoria e vizio motivazionale (secondo motivo); nonché la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 (secondo motivo).

2.1. Il Comune si costituiva nel giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

2.2. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023, veniva respinta dalla Sezione con ordinanza n. 553/2023.

3. Nel frattempo, in data 21 novembre 2023 perveniva al Comune la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, che confermava che il Ponte *ex* ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela *ope legis*, e che pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica avviata nel 2016 «*il bene risulta sottoposto a tutela monumentale*».

3.1. Sulla base della suddetta missiva il Comune, ritenendo che il regime di tutela relativo al ponte sull'Arno impedisse l'operatività della lettera c-*ter* dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, avviava il procedimento per annullare in autotutela l'ordinanza n. 365/2023, e adottare un nuovo diniego che motivasse la reiezione dell'istanza di Calcinaia Green S.r.l. anche con riferimento a tale disposizione normativa (*c ter*).

La società, avendo ricevuto comunicazione *ex* art. 10 *bis* L. 241/1990 relativamente a tale nuovo profilo motivazionale, presentava osservazioni precisando che: «*l'area oggetto del progetto non è interessata da alcun vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e [...] pertanto è evidente che l'area è qualificabile come idonea ai sensi del punto c-ter) del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021*».

3.2. L'Amministrazione comunale, ritenendo non condivisibili le osservazioni, con il nuovo provvedimento n. 578 del 18 dicembre 2023 disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365 del 22 agosto 2023 (già impugnata con ricorso RG 1314/2023), ed il rigetto dell'istanza originaria.

In particolare, l'annullamento veniva adottato dal Comune: «*in quanto l'area interessata risultava ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del Dlgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii. e pertanto non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199*».

Riguardo al nuovo diniego, il provvedimento disponeva: «*[…] il rigetto dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata in data 12 luglio 2023 prot. 8161 […] dalla Calcinaia Green S.r.l. […] poiché le aree individuate per la realizzazione di quanto in oggetto, non risultano idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8 lettera c-quater del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 in quanto l'area interessata è ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nel caso in questione, il bene sottoposto a tutela è costituito dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della ex Ferrovia Lucca-Pontedera, di proprietà del Comune di Calcinaia*»; più nello specifico: «*Con comunicazione pervenuta all'Amministrazione in data 21/11/2023 prot. 13581 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, si è avuto conferma che il Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla è oggetto di tutela "Ope Legis" e pertanto nelle more della conclusione della procedura di verifica – avviata nel 2016 – "il bene risulta sottoposto a tutela monumentale". Tale nota conferma il motivo di diniego della determinazione n. 365 del 22/08/2023 relativo alla lettera c-quater del comma 8, e il riferimento alla lettera c-ter del medesimo comma; erroneamente la determinazione suddetta rilevava invece l'idoneità dell'area di intervento al c-ter per la quale si rende*

necessario l'annullamento ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/1990. […] A seguito delle motivazioni addotte e di quanto sopraesposto si ritiene che l'area individuata non risulti idonea né ai sensi dell'art.20 comma 8 c-ter) né ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater) del D.lgs.199/2021 in quanto i terreni individuati sono ricompresi all'interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs n.42/2004 rappresentato dal Vecchio ponte sull'Arno per l'attraversamento della Ex Ferrovia Lucca-Pontedera di proprietà dell'Ente, il quale risulta essere di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (nel caso specifico 1926 anno di ultimazione)».

4. Con l'atto introduttivo del ricorso n. R.G. 291/2024 la Calcinaia Green S.r.l. impugnava la determinazione n. 578/2023, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Più precisamente, si contestava l'illegittimità, sotto il profilo motivazionale e per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990, della parte del provvedimento che disponeva l'annullamento in autotutela della determinazione n. 365/2023 (primo motivo); e l'illegittimità per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e vizio motivazionale, oltre che per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, della parte della determinazione n. 578/2023 che respingeva ulteriormente l'istanza di PAS della società ricorrente.

4.1. Si costituiva in giudizio il Comune, instando per la reiezione del ricorso.

4.2. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 la società istante rinunciava alla domanda cautelare.

4.3. In vista dell'udienza fissata per la trattazione del merito, le parti depositavano memorie e repliche, insistendo sulle deduzioni già svolte e, quanto alla difesa comunale, chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi anche sulla base delle nuove disposizioni recate dal D. L. 63/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 101/2024, e del D.M. 21 giugno 2024. La parte ricorrente replicava sostenendo la non applicabilità delle nuove disposizioni

alla fattispecie di causa, anche in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 63/2024.

4.4. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024 le cause erano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi 1314/2023 e 291/2024, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi. I due giudizi pendono invero tra le stesse parti; nel contempo il ricorso 291/2024 ha ad oggetto la determinazione di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1314/2023, e l'adozione del nuovo diniego comunale sull'istanza di Calcinaia Green S.r.l.

2. Si procede allo scrutinio del ricorso n. 291/2024.

2.1. In primo luogo, si esaminano (congiuntamente, siccome intimamente connessi) il secondo e il terzo dei motivi di gravame articolati dalla parte ricorrente, che si appuntano sulla *pars construens* della determinazione n. 578/2023, e dunque sul nuovo e conclusivo diniego comunale alla PAS richiesta da Calcinaia Green S.r.l.

Attraverso le doglianze in esame, la società rilevava l'erronea applicazione, da parte del Comune, dell'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021, e il conseguente difetto motivazionale del provvedimento.

2.1.1. Preliminarmente, conviene ricostruire il quadro normativo rilevante nella fattispecie oggetto di causa.

Il D. Lgs. n. 199/2021, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introduce all'art. 20 la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Avendo demandato a decreti del Ministro della Transizione Ecologica l'individuazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti (comma 1), e alle Regioni la

conseguente concreta localizzazione delle stesse (comma 4), la disposizione detta una disciplina transitoria in attesa dell'adozione degli atti attuativi.

Per quanto di rilievo nella presente causa, l'art. 20 comma 8, lettere c-*ter* e c-*quater*, D. Lgs. 199/2021 stabilisce quanto segue: «*8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo [e dunque per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili – n.d.r.]: […] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*».

Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono

due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità *ex lege* di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l'accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-*ter* e c-*quater* impone di ritenere idonea l'area. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l'eventuale non operatività della lettera c-*quater* non esclude l'autorizzabilità dell'opera ai sensi della lettera c-*ter*, in quanto la seconda delle due disposizioni (*quater*) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l'operatività della prima norma (*ter*).

La suddetta ricostruzione, basata sull'inequivocabile dato letterale, viene ad essere confermata anche dall'analisi sistematica delle disposizioni. Il D. Lgs. 50/2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-*quater*, ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere 'a', 'b', 'c', 'c *bis* 1' e 'c *ter*'), anche (c *quater*) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque sorretto da una *ratio* caratterizzata da notevole *favor* verso l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed è diretto all'estensione delle aree che possono contenerli. Del tutto ragionevolmente, inoltre, riferendosi la nuova disposizione a zone non antropizzate, e ancora paesaggisticamente integre, i requisiti per l'idoneità sono delineati dalla lettera c-*quater* in termini maggiormente restrittivi rispetto alle ipotesi già intaccate dall'intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.

In tal modo individuata la *ratio* sottesa alla disposizione in esame, è evidente (art. 12 delle Preleggi al Codice Civile) che la lettera 'c-*quater*' non potrà essere interpretata in senso opposto all'intenzione del legislatore, come accadrebbe ove si seguisse la prospettazione fatta propria dal Comune negli atti gravati e negli scritti difensivi depositati. Secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione, invero, le lettere da 'a' a 'c *ter*' consentirebbero la realizzazione dell'impianto solo in presenza (*anche*) dei requisiti indicati dalla

lettera c-*quater*, che verrebbe dunque ad assumere, in tal modo, una funzione limitatrice (anziché ampliativa) della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici. Con effetti spesso (*come nella fattispecie oggetto di causa*) sterilizzanti delle lettere da 'a' a 'c *ter*', attesa l'individuazione, da parte della lettera 'c *quater*', di presupposti applicativi più restrittivi. La prospettazione ermeneutica comunale deve dunque essere disattesa.

In tal senso (*con riferimento al rapporto tra lettera 'b' e lettera 'c-quater', ma in termini pienamente sovrapponibili al rapporto tra 'c-ter' e 'c-quater', oggetto della presente controversia*): «*Sul piano letterale, dalla piana lettura della norma emerge che la lett. c quater) nel fare "salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter" attribuisce alla lett. b) portata speciale mentre la lettera c-quater) assume carattere recessivo e residuale rispetto alla prima. Sul piano sistematico occorre ribadire che la lett. c-quater) è stata aggiunta, come sopra evidenziato, dal D.L. 50/2022, con l'obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già presenti all'art. 20 (ciò risulta pacificamente dai lavori preparatori della L. n. 91/2022). Come già rilevato dalla giurisprudenza, le ipotesi di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), infatti, sono tutte accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d'impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l'interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo. Ritenere quindi che, per combinato disposto con le altre lettere, la lettera c-quater) abbia introdotto, in un'eterogenesi dei fini, una nuova limitazione fino ad allora inesistente, significherebbe frustrare la ratio della norma d'incentivazione delle energie rinnovabili (cfr. TAR Piemonte, sez II, 19/10/2023, sent. 808)*» (TAR Toscana, Firenze, II, 8 luglio 2024 n. 844).

2.1.2. Il quadro normativo sopra descritto, come dedotto dal Comune di Calcinaia, veniva ad essere effettivamente modificato, nel corso del giudizio,

dal D.L. 63/2024 (convertito nella legge 101/2024) che all'art. 5 «*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*» ha introdotto modificazioni all'art. 20 D. Lgs. 199/2021, introducendo, dopo il comma 1, il seguente comma 1-*bis*: «*L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra […], in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. […]*».

In virtù della suddetta disposizione, per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della norma, è dunque esclusa l'idoneità *ex lege* delle aree agricole all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non operando per tale tipologia di terreni (tra cui rientrano quelli di Calcinaia Green S.r.l.) la previsione di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1, invocata dalla società odierna ricorrente.

Ciò detto, occorre tuttavia precisare che il nuovo atto normativo non può trovare applicazione nel presente giudizio sulla base del noto principio *tempus regit actum*, che impone al giudice amministrativo di valutare la legittimità dei provvedimenti ad esso rimessi sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della relativa adozione da parte della p.a.: «*[…] la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale […]*» (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, IV, 13 settembre 2024 n. 7550; VII, 4 settembre 2024 n. 7422).

Peraltro, anche dopo l'introduzione del succitato decreto, la domanda della Calcinaia Green S.r.l. continua in ogni caso, a tutti gli effetti, ad essere disciplinata dalla normativa previgente, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 5 comma 2 D.L. 63/2024, in virtù della quale le nuove regole

non si applicano: «*2. […] ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi*». Orbene, all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legge n. 63/2024 la società ricorrente aveva avviato la procedura abilitativa semplificata descritta in punto di fatto, che ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 18 D. Lgs. 199/2021, in combinato disposto con l'art. 6 del medesimo D. Lgs. 28/2011, costituisce indubbiamente una procedura amministrativa necessaria all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico ai sensi del citato art. 5 comma 2 D.L. 63/2024. L'art. 4 D. Lgs. 28/2011 stabilisce infatti al secondo comma che: «*2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis; c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5*»; inoltre il successivo art. 6 comma 1 prevede che: «*[…] per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti*».

La novità normativa segnalata dalla difesa comunale non è dunque rilevante per l'istanza di Calcinaia Green S.r.l., cui continua ad applicarsi l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1 D. Lgs. 199/2021, sulla base degli argomenti sopra esposti.

2.1.3. A identiche conclusioni si addiviene con riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, che in attuazione dell'art. 20 comma 1 D. Lgs. 199/2021 ha fissato i principi e criteri omogenei, dei quali le regioni dovranno tenere conto nell'esercizio della

potestà legislativa diretta alla concreta individuazione delle aree idonee, ai sensi del comma 4 del citato art. 20 D. Lgs. 199/2021.

Tali criteri e principi, siccome volti a indirizzare la futura legislazione regionale, non sono infatti immediatamente cogenti, e certamente non possono imporsi nell'istruttoria di una domanda già presentata in data antecedente alla relativa adozione. Di ciò, del resto, tanto è consapevole il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, all'art. 7 del proprio decreto in data 21 giugno 2024, fa salva espressamente l'applicazione dell'art. 5 del D.L. 63/2024, in virtù del quale, come precisato al precedente punto 2.1.2, ai progetti per i quali all'entrata in vigore della nuova normativa erano già state avviate le procedure necessarie all'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, continua ad applicarsi la regolamentazione previgente. Peraltro, tale normativa previgente dovrà essere applicata da questo giudice nella valutazione delle legittimità degli atti impugnati dalla parte ricorrente, adottati dal Comune di Calcinaia nel 2023 e dunque in epoca antecedente alle fonti normative qui esaminate e intervenute nel 2024, alla luce del principio del *tempus regit actum*, già indicato al precedente punto 2.1.2.

Rimane perciò accertato che, sotto tutti i profili qui considerati, all'istanza di procedura abilitativa semplificata presentata da Calcinaia Green S.r.l. dovrà applicarsi la normativa antecedente al D.L. 63/2024 e al D.M. 21 giugno 2024.

2.1.4. Tanto premesso, occorre ora stabilire se, nella fattispecie, risulti applicabile l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*.

Quello progettato da Calcinaia è un impianto fotovoltaico con moduli a terra; l'ubicazione individuata è costituita da un'area a destinazione agricola posta all'interno di un perimetro i cui punti non distano oltre 500 metri da zone con destinazione industriale, come indicato al numero 1 della disposizione in esame.

Nel contempo, la superficie prescelta dalla società ricorrente non è assoggettata a vincoli di cui alla seconda parte del D. Lgs. 42/2004. Sul punto,

occorre invero disattendere quanto sostenuto dal Comune nelle memorie del 20 settembre 2024, secondo le quali la Soprintendenza, con la nota sopra riportata, avrebbe disposto la tutela monumentale di tutto il foglio n. 16 del catasto terreni del Comune di Calcinaia (e dunque anche della particella della ricorrente, contraddistinta al n. 15). Invero, il Comune chiedeva alla Soprintendenza, il 29 aprile 2016, la verifica di interesse culturale del seguente bene: «*Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla*»; e su tale specifica domanda, l'ente culturale ha informato l'Amministrazione civica della tutela *ope legis* del ponte stesso, del quale indicava «*la proprietà e l'anno di costruzione dell'immobile*», con ciò palesemente riferendosi al singolo manufatto e non certo a un intero foglio catastale.

L'area è dunque idonea ad ospitare l'impianto, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* n. 1 D. Lgs. 199/2021.

2.1.5. Passando ora alla disamina dell'idoneità *ex* lettera c-*quater*, si rileva che quest'ultima disposizione non appare invece applicabile alla fattispecie oggetto di causa, siccome l'area individuata dalla parte ricorrente dista meno di 500 metri dal bene vincolato costituito dall'Antico ponte sul fiume Arno, di cui si è detto nel precedente punto 2.1.4.

Tuttavia, tale rilevata inapplicabilità non inficia la piena idoneità del terreno di Calcinaia Green S.r.l., che deriva comunque dalla lettera c-*ter*.

2.1.6. Il provvedimento comunale n. 578/2023 risulta dunque erroneo laddove afferma che non è applicabile alla fattispecie l'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*, e illegittimo nella parte dispositiva di reiezione dell'istanza di Calcinaia Green per asserita inidoneità del territorio individuato.

La zona prescelta dalla società è infatti idonea ai sensi della lettera c-*ter*; e la circostanza che effettivamente la stessa non rientri nella lettera c-*quater* nulla toglie all'idoneità derivante dalla prima disposizione.

Nei suddetti termini, sono dunque fondate le censure proposte dalla parte ricorrente, con conseguente necessario annullamento del provvedimento n.

578/2023, nella parte in cui lo stesso respinge l'istanza di ammissione alla procedura abilitativa semplificata della società.

2.2. Passando alla valutazione del primo motivo di gravame, che concerne invece la *pars destruens* dell'atto n. 578/2023, ovvero il disposto annullamento d'ufficio della determinazione di diniego n. 365/2023, non si può che evidenziare come anche tale censura risulti fondata.

Anche la motivazione dell'esercizio del potere di autotutela era invero basata sull'erronea interpretazione comunale dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter* e lettera c-*quater* D. Lgs. 199/2021.

Anche in tale sede, invero, il Comune evidenziava come la presenza di un bene vincolato nel perimetro individuato dalla lettera c-*quater*, sia pure al di fuori dell'appezzamento oggetto di intervento (unica fattispecie rilevante in termini impeditivi ai sensi della lettera c-*ter*), osti alla possibilità di ritenere idonea alla realizzazione dell'impianto la zona d'intervento individuata da Calcinaia.

Tuttavia, come già precisato ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 (cui per brevità ed economia processuale si rinvia), un terreno che presenti (come quello della ricorrente) i presupposti applicativi della lettera c-*ter*, risulta *ex lege* idoneo a contenere l'impianto fotovoltaico, indipendentemente dalla circostanza che verifichino o meno anche le condizioni descritte dalla lettera c-*quater*.

Anche nell'esercizio dell'autotutela, dunque, il provvedimento è illegittimo e va annullato.

3. Si passa ora ad esaminare il ricorso n. 1314/2023.

3.1. In primo luogo, occorre precisare che l'impugnazione risulta sorretta da interesse attuale, attesa la ritenuta illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di cui al precedente punto 2.2, e la "reviviscenza" del primo diniego, conseguente all'annullamento della determinazione n. 578/2023.

3.2. Nel merito, le censure proposte dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del primo ricorso risultano fondate, per quanto di seguito esposto.

Il provvedimento n. 365/2023 risulta illegittimo per le medesime ragioni indicate ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6, cui si rinvia. Nella succitata determinazione n. 365, infatti, il Comune dapprima dava atto (correttamente) dell'applicabilità dell'art. 20 comma 8 lettera c-*ter*, e poi escludeva l'idoneità dell'area in virtù della non applicabilità della successiva lettera c-*quater* della stessa norma.

Tuttavia, come già reiteratamente precisato ai punti sopra richiamati, le lettere c-*ter* e c-*quater* individuano due ipotesi cumulative di idoneità, e la lettera c-*quater*, nell'introdurre nuove fattispecie di terreni che possono ospitare gli impianti da fonti rinnovabili, fa espressamente salva l'idoneità dei casi descritti alla lettera c-*ter*. L'accertata assoggettabilità della fattispecie alla lettera c-*ter* implica dunque – *e indipendentemente dall'esito della verifica dell'applicabilità anche della lettera c-quater* – l'idoneità dell'area.

La motivazione della determinazione gravata con il primo ricorso si pone dunque in aperta contraddizione con il dispositivo, che avrebbe dovuto – coerentemente con i presupposti di fatto e di diritto accertati ed esposti – dichiarare l'idoneità dell'appezzamento.

4. In definitiva il ricorso n. 1314/2023 e il ricorso n. 291/2024 vanno entrambi accolti, siccome fondati; con conseguente annullamento della determinazione n. 365/2023 e della determinazione n. 578/2023.

L'Amministrazione dovrà dunque esaminare nuovamente l'istanza della società ricorrente, e pronunciarsi sulla stessa osservando le statuizioni recate dalla presente pronuncia.

5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), riunisce i ricorsi n. 1314/2023 e 291/2024 e, definitivamente pronunciando sui ricorsi stessi, come in epigrafe proposti, li accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l'effetto, i provvedimenti con essi impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

Marcello Faviere, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO